



CORPO POLIZIA LOCALE

Città di Ventimiglia
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO SPECIALE

(Attuazione D.M. 4/3/87 n. 165)

“Regolamento concernente l’armamento degli appartenenti al
Corpo di Polizia Locale”

(Modifiche ed integrazioni con Deliberazione della Giunta Comunale n. 452/2006)

REGOLAMENTO SPECIALE

(Attuazione D.M. 4/3/87 n. 165)

“Norme concernenti l’armamento degli appartenenti al
Corpo di Polizia Locale”.

Art. 1

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ai quali è stata conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano, obbligatoriamente, senza licenza le armi da sparo in dotazione anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

Art. 2

Per l'arma corta individuale, il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale equivale a quello degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato, quale dotazione di riserva, di un massimo del 10% degli stessi.

Art. 3

Il Sindaco comunica all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale

Art. 4

Le armi in dotazione agli addetti di cui all'art. 1, sono le seguenti:

- Pistola semiautomatica cal. 9 short (380);
- Pistola semiautomatica cal. 9x21;
- Pistola semiautomatica cal. 40;

secondo versioni previste dal Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Art. 5

Il Personale della P.L. può essere dotato altresì degli accessori previsti dall'allegato A della Legge regionale 8 agosto 1995, n. 40, e modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 756 del 04/07/2003, consistenti in :

- Bastone estensibile di colore nero che si illumina;
- Spray antiaggressione.

Gli stessi costituiscono dotazione individuale per l'espletamento del servizio e possono integrare e sostituire l'arma da sparo.

Art. 6

L'arma corta da sparo è assegnata in forma continuativa al personale del Corpo di P.L. per un periodo determinato, ovvero per tutta la durata del rapporto di impiego, fatta salva la revisione annuale prevista dall'art. 6, comma 3., del D.M. 4/3/87 n. 145, con Decreto del Sindaco.

L'arma corta da sparo è assegnata, previa annotazione dei dati identificativi della stessa e dell'assegnatario, nel registro di carico e scarico armi del Corpo; oltre all'arma, ad ogni assegnatario vengono consegnati n. 2 caricatori e relativo munizionamento.

Delle procedure si occupa il Responsabile per l'armamento designato.

Art. 7

Del Decreto che riconosce la qualifica di Agente di P.S. e degli estremi identificativi dell'arma corta da sparo assegnata in via continuativa, viene fatta menzione nel tesserino di riconoscimento personale, che gli appartenenti alla P.L. sono tenuti a portare congiuntamente all'arma in dotazione.

Ogni anno il Comando di P.L. dovrà accertare se esistono, per ogni dipendente, le condizioni che hanno determinato l'assegnazione dell'arma in via continuativa con particolare riferimento ai requisiti di cui agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S ed al possesso dell'idoneità psico-fisica, da accertarsi in sede di visita medica ai sensi della Legge n. 626/94 ed ogniqualvolta si verificano condizioni contingenti.

L'arma assegnata deve essere comunque versata immediatamente al Comando all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché tutte le volte che ciò sia disposto dal Comandante del Corpo o dal Sindaco.

Art. 8

Per le modalità del porto dell'arma, valgono tutte le disposizioni vigenti in materia.

I servizi di collegamento, al di fuori dei servizi di scorta e di accompagnamento in carcere espletati fuori dal territorio comunale, sono svolti senza armi.

Al personale del Corpo è consentito portare l'arma corta da sparo in dotazione individuale per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa, anche fuori dal Comune di residenza.

Art. 9

Per tutti i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, incluse le esercitazioni di tiro, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Dirigente del Corpo.

Per detti servizi deve essere data comunicazione ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza.

Art. 10

Il Dirigente del Corpo provvede all'approvvigionamento delle armi, delle munizioni e del materiale necessario per la manutenzione.

Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4/3/87 n. 145.

Ogni assegnatario di arma in via continuativa ha l'obbligo di custodire diligentemente l'arma in dotazione, di evitare in ogni modo di depositarla in posti facilmente raggiungibili e di curarne in modo particolare la manutenzione, il cui materiale necessario sarà distribuito dall'addetto responsabile dell'armamento del Corpo, appositamente designato, il quale dovrà altresì controllare che le armi in dotazione siano mantenute costantemente pulite ed efficienti.

Art. 11

Le armi da sparo di riserva, il munizionamento e le eventuali pistole depositate provvisoriamente, per motivate ragioni, dal personale dipendente presso il Comando, il cui numero complessivo non può comunque superare i limiti imposti dall'art. 3, comma 1. del Decreto 4/3/87 n. 145, saranno custodite in una cassaforte posta negli uffici del Corpo.

Il Comandante del Corpo di P.L. riveste le funzioni di consegnatario delle armi in dotazione, ovvero designa il suo delegato responsabile.

Art 12

I Componenti del Corpo, assegnatari dell'arma da sparo in via continuativa con Decreto del Sindaco, ogni anno devono superare almeno un corso di tiro presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Le spese relative all'addestramento al tiro, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13

I componenti del Corpo, cui è assegnata l'arma da sparo in via continuativa, prestano servizio muniti dell'arma in dotazione che deve essere custodita nella fondina posta esternamente all'uniforme.

Nei casi in cui è necessario l'espletamento del servizio in abito borghese, debitamente autorizzato dal Comandante del Corpo, l'arma da sparo è portata in modo non visibile.

E' vietato portare, durante il servizio, armi diverse da quelle in dotazione previste dal presente Regolamento.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
